

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE AL SUB-AFFITTO DELL'AZIENDA BAR BICIGRILL BERSAGLIO IN CONDINO.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, data l'assoluta impraticabilità di una soluzione comportante la gestione diretta della struttura in località Bersaglio deputata a bicigrill, realizzazione dalla Provincia e divenuta poi di proprietà del Comune ed individuata come soluzione migliore quella dell'affitto dell'azienda ad un soggetto esterno da selezionare attraverso una procedura aperta ispirata ai principi di trasparenza, concorrenzialità ed economicità quale l'asta pubblica di cui all'art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23, con deliberazione n. 25 del 22.05.2013 questa Giunta approvò l'avviso d'asta pubblica per l'affitto dell'azienda di proprietà comunale Bar Bicigrill Bersaglio in Condino e dispose di dar corso alla conseguente procedura di gara.

Atteso che, a seguito della pubblicazione all'albo telematico e sul sito internet comunale, dal 23.05.2013 al 10.06.2013, dell'avviso d'asta pubblica prot. n. 3674 del 23.5.2013, attraverso il quale vennero disciplinate le modalità della gara, fu previsto che il pubblico incanto avesse luogo il 10.06.2013 alle ore 15.00, stabilito che all'aggiudicazione si procedesse con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base di Euro 3.000,00 annui al netto dell'I.V.A., fissata in anni 2 la durata del contratto, rinnovabile per ulteriori anni 3 salvo comunicazione di disdetta dall'una delle parti all'altra a mezzo di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, l'Impresa individuale Hosteria dei Castellani di Salvini Fabio, con sede a Castel Condino in via Giovanni Prati n. 6, risultò aggiudicataria, avendo presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, del contratto d'affitto dell'azienda Bar Bicigrill Bersaglio al canone annuo di Euro 5.200,00 più I.V.A..

Rilevato che, effettuate da parte dell'Amministrazione comunale le dovute verifiche in ordine al possesso in capo a detta impresa dei requisiti richiesti per procedere alla sottoscrizione del contratto, in data 18.06.2013 fu stipulato tra Comune di Condino e Hosteria dei Castellani di Salvini Fabio il contratto rep. n. 405 di concessione in affitto dell'azienda di proprietà comunale Bar Bicigrill Bersaglio in Condino - p.ed. 1088 C.C. Condino per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di tipologia A 2) e B 1) ex art. 2, comma 1 della L.P. 14.07.2000, n. 9, per la durata di anni due a decorrere dal 01.07.2013, rinnovabile per ulteriori tre anni salvo disdetta delle parti nei termini sopra precisati, verso il corrispettivo annuo di Euro 5.200,00 più I.V.A., da versare da parte dell'impresa al Comune in quattro rate anticipate di Euro 1.300,00 più I.V.A. ciascuna entro il giorno 15 del primo mese di ogni trimestre.

Constatato che con lettera del 14.02.2014, ricevuta il 24.02.2014 e registrata a protocollo con il n. 1268, il signor Salvini Fabio, titolare dell'impresa Hosteria dei Castellani, ha trasmesso copia conforme all'originale del contratto di data 12.02.2014, rep. n. 131.781, Notaio d'Argenio avv. Luigi Maria, registrato a Riva del Garda il 18.02.2014 al n. 718, serie 1T, relativo al sub-affittato dell'azienda Bar Bicigrill Bersaglio al signor Frioli Paolo.

Verificato che l'art. 7 del contratto d'affitto d'azienda rep. n. 405 dd. 18.06.2013 recita espressamente: "L'affittuario non può sub-affittare in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del contratto, senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale".

Effettuate le opportune verifiche attraverso l'acquisizione d'ufficio della necessaria documentazione, dalla quale si evince tra l'altro che il signor Frioli Paolo, nato a Riva del Garda il 21.08.1966, è titolare dell'impresa individuale omonima, corrente in Condino, via al Bersaglio n. 11, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento al n. FRLPLA66M21H330I, REA n. 216225, partita I.V.A. n. 02321000222.

Avuta lettura del contratto di sub-affitto dell'azienda e ritenuto che non vi siano motivi per negare l'autorizzazione prescritta dal sopra riportato art. 7 del contratto rep. n. 405/2013,

tenuto tra l'altro conto del fatto che, per quanto riguarda l'affitto dell'azienda di proprietà comunale, il referente per il Comune resta comunque l'impresa Hosteria dei Castellani di Salvini Fabio, in capo alla quale permangono tutti gli obblighi previsti dal contratto stesso.

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell'istruttoria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L ed appurata la propria competenza ai sensi dell'art. 28.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le ragioni e sulla scorta di quanto motivato in premessa, il sub-affitto, da parte dell'impresa individuale Hosteria dei Castellani di Salvini Fabio, con sede a Castel Condino in via Giovanni Prati n. 6, all'impresa individuale Frioli Paolo, corrente in Condino, via al Bersaglio n. 11, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento al n. FRLPLA66M21H330I, REA n. 216225, partita I.V.A. 02321000222, dell'azienda di proprietà comunale Bar Bicigrill Bersaglio in Condino - p.ed. 1088 C.C. Condino per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di tipologia A 2) e B 1) ex art. 2, comma 1 della L.P. 14.07.2000, n. 9, giusto contratto stipulato in data 12.02.2014, rep. n. 131.781, Notaio d'Argenio avv. Luigi Maria, registrato a Riva del Garda il 18.02.2014 al n. 718, serie 1T.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L..
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.